



*Sezione “ A “ COMMERCIALISTI*

*Mauro D’Elia*

*Ragioniere Commercialista Revisore Contabile*

*Via Antonio Angiolini 23 59100 Prato Tel 0574 603765 fax 0574 603765*

*Via Magenta 36/38 Campi Bisenzio ( FI ) tel Tel. 055 891120 fax 055 8944587*

*e-mail ragmaurodelia@hotmail.it PEC rag.maurodelia@odcecprato.legalmail.it*

**Prato, 12 Gennaio 2013**

## **CIRCOLARE RETTIFICATIVA FATTURE 2013**

Sulla controversa questione relativa alla numerazione delle fatture a partire dal 2013, è intervenuta ieri l’agenzia delle Entrate la quale ha fornito, con una circolare, alcuni chiarimenti.

**In essa ha riconosciuto la possibilità anche di continuare ad utilizzare la tradizionale numerazione progressiva per anno solare, senza affiancare al numero il riferimento all’anno di emissione della fattura.**

I contribuenti hanno quindi ampia libertà nella scelta sulle modalità di numerazione, in quanto la nozione di “identificazione univoca” va intesa in senso ampio.



In conseguenza di ciò, dal 1° gennaio 2013 i contribuenti possono scegliere **tra tre modalità:**

**- numerazione progressiva con azzeramento al termine dell'anno solare:**

si tratta del metodo classico adottato dai contribuenti (Es. fattura numero 1 del 2 gennaio 2013) . L'Agenzia delle Entrate, al contrario di quanto alcuni avevano detto all'alba delle modifiche, hanno riconosciuto la piena legittimità di tale sistema. Pertanto anche la numerazione progressiva, se combinata con la data di emissione della fattura (altro elemento obbligatorio del documento ai sensi della lettera), consente di identificare in modo univoco la fattura

**- numerazione progressiva all'infinito senza l'azzeramento all'inizio di un nuovo anno:** la numerazione delle fatture emesse nel 2013 prosegue quella del 2012 senza soluzione di continuità.

**- numerazione composta da un numero progressivo,** soggetto ad azzeramento al termine dell'anno solare, e dal riferimento all'anno solare di emissione della fattura. Tale soluzione comporta una numerazione avente la forma 1/2013, 2/2013, etc. fino al termine dell'anno 2013 per poi ricominciare nell'anno successivo con la numerazione 1/2014, 2/2014, etc..

Si allega di seguito il testo della circolare della Agenzia delle Entrate.

Mauro D'Elia

OGGETTO: Articolo 21, comma 2, lettera b), del D.P.R. n. 633 del 1972 –

### ***Chiarimenti in materia di numerazione delle fatture***

*In base all'articolo 21, comma 2, lettera b), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – come modificato dall'articolo 1, comma 325, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013, la fattura deve contenere un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”.*

*Posto che, nella nuova formulazione, l'articolo 21 non prevede più la numerazione “in ordine progressivo per anno solare”, è stato chiesto da più parti di chiarire cosa si debba intendere per numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco.*

*La modifica normativa in questione si è resa necessaria al fine di recepire nell'ordinamento nazionale la nuova disciplina comunitaria in materia di fatturazione recata dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio del 13 luglio 2010. La Commissione europea aveva, infatti, rilevato che la normativa italiana, imponendo ai soggetti passivi di ricominciare ogni anno una nuova serie di numeri sequenziali, introduceva un ulteriore adempimento a carico dei soggetti passivi non richiesto dall'articolo 226 della citata direttiva.*

*Tanto premesso, si precisa che è compatibile con l'identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma qualsiasi tipologia di Direzione Centrale Normativa numerazione progressiva che garantisca l'identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa.*

*Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2013, può essere adottata una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell'attività stessa.*

*Questa tipologia di numerazione progressiva è, di per sé, idonea ad identificare in modo univoco la fattura, in considerazione della irripetibilità del numero di volta in volta attribuito al documento fiscale.*

*La numerazione progressiva dal 1° gennaio 2013 può anche iniziare dal numero successivo a quello dell'ultima fattura emessa nel 2012. Anche in tal caso la tipologia di numerazione progressiva adottata consente l'identificazione in modo univoco della fattura, ancorché la numerazione non inizi da 1.*

*Peraltro, qualora risulti più agevole, il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l'identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che, in base alla lettera a) del citato articolo 21, costituisce un elemento obbligatorio della fattura. Ad esempio, fermo restando l'obbligo di indicare in fattura la data, si ritengono ammissibili le seguenti modalità di numerazione progressiva all'interno di ciascun anno solare:*

*Fatt. n. 1*

*Fatt. n. 2*

*...*

*Fatt. n. 1/2013 (oppure n. 2013/1)*

*Fatt. n. 2/2013 (oppure n. 2013/2)*

*Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.*

**IL DIRETTORE CENTRALE**